ciale di Cagliari degli orfani dei contadini morti in guerra.

Nessun onere potrà derivare al bilancio dello Stato da tale devoluzione del latifondo all'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — SCHANZER — TEDESCO — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1813 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 luglio 1904, n. 372;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690;

Visto il regolamento per il corpo delle guardie di città 27 giugno 1907, n. 367;

Visto il regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442, sull'ordinamento del personale della pubblica sicurezza e la istituzione di un corpo di agenti d'investigazione;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, per la istituzione del corpo delle guardie regie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso gli uffici di P. S. eseguono il basso servizio e la pulizia dei locali gli uscieri di questura alla dipendenza dei funzionari ed impiegati di P. S.

Il numero, la paga e gli aumenti periodici degli uscieri di questura sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Possono essere nominati uscieri di questura nei limiti dei posti disponibili quando ne sia riconosciuta l'idoneità fisica:

a) per un terzo dei posti vacanti, i mutilati di guerra che sappiano leggere e scrivere o siano d'irreprensibile condotta;

b) per gli altri due terzi dei posti gli appartenenti al Corpo della guardia Regia o al Corpo degli agenti investigativi con almeno 12 anni di servizio nei detti corpi e riconosciuti non più idonei al servizio attivo.

Se tale inidoneità sia dipendente da ferite o malattie contratte per causa diretta ed immediata di servizio, la nomina può essere conseguita qualunque sia la durata del servizio prestato nei Corpi anzidetti.

I graduati dei corpi predetti, nominati uscieri di questura, conservano lo stipendio di cui sono forniti nel corpo al quale appartengono, purchè l'ammontare non superi il massimo di L. 4000 annue.

I graduati che percepiscono uno stipendio annuo superiore a tale somma dovranno esplicitamente rinunziare alla differenza fra i due stipendi.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto gli attuali uscieri di questura ed agenti sedentari del Corpo delle guardie di città saranno ammessi, di ufficio, nel ruolo degli uscieri di questura.

Art. 4.

Sono applicabili al personale degli uscieri di questura le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22 e 23 del R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442 nonchè le disposizioni relative al personale di basso servizio dell'Amministrazione provinciale dell'interno.

Art. 5.

I rapporti di subordinazione tra gli uscieri sono determinati dallo stipendio e, a parità di stipendio, dall'anzianità.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690, nonchè le disposizioni relative al regolamento approvato con R. decreto 27 giugno 1907, n. 367.

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA

Uscieri di questura n. 750

Stipendio iniziale	L. 2800
dopo 4 anni	L. 3100
» 5 »	L. 3400
» 5 »	L. 3700
» 5 »	L. 4000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno
presidente del Consiglio dei ministri:
NITTI.

Il numero 1780 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Riconosciuta la opportunità di determinare la portata di alcune disposizioni del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto coi ministri del tesoro, della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i militari affetti da tubercolosi polmonare gli assegni di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193, si devono calcolare senza tenere conto dell'indennità caro-viveri, che sarà corrisposta agli aventi diritto all'infuori degli assegni stessi.

Art. 2.

Le competenze dovute ai sensi dell'art. 3 del citato decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919 corrispondono agli assegni normali di licenza di convalescenza per i militari del R. esercito, salvo l'aumento speciale pel caso di tubercolosi polmonare.

Art. 3.

Sono applicabili ai militari di ogni grado, compresi i sottufficiali, sia i precedenti articoli, sia le disposizioni del predetto decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, con la decorrenza e le altre modalità stabilite in tale decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DA COMO — SCHANZER — ALBRICCI — SECHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1784 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915 n. 671;

Viste le disposizioni contenute nei decreti Luogotenenziali 20 maggio 1917 n. 876 e 13 ottobre 1918 n. 1647 circa il conferimento degli assegni per una sola volta spettanti ai militari invalidi per infermità di decima categoria.

Ritenuta l'opportunità del decentramento, anche per tenere distinto dal complesso delle moltissime altre liquidazioni quelle relative ai detti assegni, sì che la concessione di questi possa effettuarsi con maggiore sollecitudine e riuscire più proficua e tempestiva;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I corpi militari sono autorizzati a eseguire la liquidazione e il pagamento degli assegni d'invalidità di decima categoria di cui all'art 7 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Al pari di tali assegni sono conferiti in una sola volta gli aumenti relativi, da concedersi eventualmente pel decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 764, in ragione del periodo di tempo alla cui durata deve ragguagliarsi la concessione.

Art. 2.

I corpi militari effettueranno i pagamenti sui fondi delle proprie anticipazioni di cui alla legge del 17 luglio 1910, n. 511, chiedendone il rimborso mediante rendiconti trimestrali al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, che vi provvederà con gli stanziamenti del suo bilancio.

Art. 3.

Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa del provvedimento del Corpo militare, la parte interessata può ricorrere al ministero predetto, ferma restando la decadenza comminata dall'ultimo comma dell'art 7 del citato D. L. 20 maggio 1917 n. 876 per il caso di riscossione dell'assegno.

Il provvedimento del ministero è definitivo agli effetti del ricorso contenzioso alle sezioni unite della Corte dei conti.

Art. 4.

A cura del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra o degli altri Ministeri interessati saranno emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DA COMO — SCHANZER — TEDESCO — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1819 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con Nostro decreto n. 693 del 22 novembre 1908;

Visto il regolamento generale per la esecuzione di detto testo unico approvato col Nostro decreto n. 756 del 24 novembre 1908;

Visto il regolamento speciale per il personale di prima e seconda categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi approvato col Nostro decreto n. 341 del 16 maggio 1909;

Visto il regolamento speciale per il personale di 3ª categoria e per il personale subalterno fuori ruolo

di quattro magistrati appartenenti alla stessa Corte di appello e di quattro altri magistrati di grado inferiore residenti in Roma. Essa sarà nominata su proposta del ministro di grazia e giustizia di concerto col ministro dell'industria e del commercio e dovrà avere ultimato il suo lavoro entro cinque mesi dalla data della nomina.

Per il servizio di cancelleria potrà essere disposta l'applicazione temporanea di un funzionario alla cancelleria della Corte d'appello di Roma.

Con decreto del ministro dell'industria e del commercio, di concerto col ministro della giustizia saranno date le disposizioni necessarie per il passaggio dei ricorsi alla detta sezione speciale.

Art. 5.

Dalla data del presente decreto è disciolto il Collegio istituito col decreto Luogotenenziale 17 giugno 1917, n. 978. Rimangono in carica fino al 31 ottobre 1919 il presidente e il segretario per ricevere i ricorsi e provvedere al servizio interno. Essi possono essere contemporaneamente destinati alle funzioni indicate nell'art. 4.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 28 settembre 1919, col quale è stato soppresso il Collegio giurisdizionale già funzionante presso il Ministero dell'industria commercio e lavoro (Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi), denominato « Comitato per i ricorsi penali ».

Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A far parte della sezione speciale presso la Corte di appello di Roma istituita con l'art. 4 del predetto Nostro decreto 28 settembre 1919, sono nominati i signori:

Bianchi Giuseppe, consigliere della Corte di cassazione di Roma, presidente

Morosini Edoardo, presidente di sezione della Corte di appello di Roma, vice presidente.

Petrone Michele, consigliere della stessa Corte di appello.

Morabito Marcello, consigliere della stessa Corte di appello.

Gismondi Antonio, sostituto procuratore generale presso la stessa Corte di appello.

Montesano Mauro, giudice del tribunale di Roma.

Cirillo Roberto, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Roma.

Marinangeli Vincenzo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Roma.

De Ficchy Vincenzo, sostituto procuratore del Re applicato alla Corte di cassazione di Roma.

La detta sezione speciale eserciterà le proprie funzioni nelle forme e col procedimento del cessato Comitato dei ricorsi penali, e potrà all'uopo dividersi in due sezioni rispettivamente presiedute dal presidente e dal vice presidente.

Dal 1° ottobre 1919 e per il periodo assegnato nell'art. 4 del citato Nostro decreto 28 settembre 1919, n. 1822, è applicato alla cancelleria della Corte di appello di Roma il sig. Stengel Alfredo, segretario di sezione di procura generale, il quale eserciterà l'ufficio di segretario cancelliere della sezione speciale anzidetta.

I ministri proponenti sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — FERRARIS.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 22 maggio 1918, n. 700 e il R. decreto 15 agosto 1919 concernente l'ordinamento dei servizi di approvvigionamento e di distribuzione delle derrate alimentari;

DECRETA:

Art. 1.

È costituito un Consorzio obbligatorio tra produttori e stagionatori di formaggio pecorino della provincia di Grosseto.

Detto Consorzio s'intende aggregato a quello del pecorino romano costituito con decreto del sottosegretario di Stato approvvigionamenti e consumi del 15 agosto 1919. La vigilanza e il controllo sul Consorzio saranno esercitati dal Commissario governativo del Consorzio obbligatorio per il pecorino in Roma.

Art. 2.

Scopo del Consorzio, di cui all'articolo precedente, è di disciplinare, sotto il controllo dello Stato, la conservazione e la distribuzione del formaggio pecorino che si produce nella provincia di Grosseto.

Art. 3.

Il Consorzio durerà fino al 1° luglio 1920 salvo proroga da disporsi dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi.

Art. 4.

A datare dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto, tutto il formaggio pecorino che si produrrà nella provincia di Grosseto, come anche tutte le quantità prodotte ed esistenti alla data stessa s'intendono requisite e messe a disposizione del Consorzio, che raccoglierà tali prodotti per conto del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi, e li distribuirà per mezzo dei consorziati, secondo le disposizioni che saranno date dal commissario governativo del Consorzio.

Tale disposizione si applica anche ai produttori che siano attualmente assenti dalla Provincia per l'uso dei pascoli montani.

Tutti gli impianti e magazzini dei consorziati si intendono egualmente requisiti e messi a disposizione del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi per gli scopi del presente decreto.

Art. 5.

Del Consorzio fanno parte:

a) i produttori e le Cooperative di produttori che dimostrino di avere una produzione superiore ai 50 quintali di formaggio pecorino o di avere magazzini adatti per la stagionatura di tale quantità;

b) gli stagionatori che dimostrino di avere esercitato la stagionatura negli anni precedenti e che abbiano una potenzialità di almeno 50 quintali di formaggio pecorino.

Art. 6.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, tutti coloro che ritengano di avere titolo per essere ammessi al Consorzio dovranno presentare domanda al commissario governativo del Consorzio per il pecorino in Roma (via Ulpiano, n. 11).

Il commissario governativo, ove esigenze della raccolta lo richiedano, avrà facoltà di incaricare della raccolta stessa anche ditte o Enti non facenti parte del Consorzio.

Nessuna ditta che non faccia parte del Consorzio potrà effettuare la stagionatura del formaggio.

Art. 7.

Le norme per il funzionamento del Consorzio saranno contenute in uno statuto-regolamento proposto dal commissario governativo ed approvato dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi.

Le spese per la vigilanza ed il controllo da parte dello Stato saranno a carico del Consorzio nella misura che verrà stabilita dal Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e consumi.

Art. 8.

Tutti i produttori del formaggio attualmente residenti nella provincia di Grosseto dovranno entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto far pervenire all'indirizzo del commissario governativo di cui nell'art 6 denuncia in piego raccomandato con le seguenti indicazioni:

a) il numero dei capi ovini da essi posseduto, indicando partitamente il numero delle pecore lattifere, di quelle asciutte (pecore sode) e dei montoni;

b) la quantità media giornaliera di latte che prevedono di lavorare durante la campagna lattifera 1919-920;

c) i luoghi di lavorazione:

d) la quantità media giornaliera di formaggio che si prevede di produrre nei singoli caseifici:

e) la ditta o le ditte alle quali consegnarono il formaggio durante la stagione 1918-919.

I produttori che trovansi temporaneamente fuori della Provincia per l'uso dei pascoli montani, dovranno far pervenire la dichiarazione sopra indicata entro cinque giorni dal loro ritorno nella Provincia.

Art. 9.

Appena ricevuta la dichiarazione prescritta dall'articolo precedente il commissario governativo notificherà ad ogni singolo produttore la Ditta od Ente consorziato al quale egli dovrà continuativamente cedere il formaggio di sua produzione.

All'atto della domanda di cui sopra ogni produttore potrà indicare la ditta od Ente consorziale al quale per precedenti relazioni commerciali preferisca consegnare la merce. Tale designazione sarà possibilmente accolta, qualora non ostino ragioni relative alla ripartizione generale della merce.

Se non perverrà al denunciante l'ordine di consegnare il proprio prodotto ad una Ditta o ad un Ente diversi da quelli da lui indicati, s'intenderà accettata l'indicazione stessa ed il produttore avrà diritto di cedere il formaggio alla Ditta od Ente da lui stesso designato, fino a contraria disposizione del commissario governativo.

Ai produttori che non ottemperassero all'ordine di consegnare il loro prodotto all'Ente o alla Ditta consorziata indicata dal commissario governativo, sarà ritirata la merce e tutte le spese che occorreranno per tale operazione verranno poste a loro carico.

Le Ditte consorziate che ricevessero ordine di sospendere il ritiro del formaggio o che non ottemperassero a tale ordine avranno ritirato la merce abusivamente scaricata senza che sia ad esse corrisposto alcun compenso, per la stagionatura, il calo e le spese mentre rimarrà fermo l'obbligo da parte loro di pagare l'importo della merce al produttore.

Art. 10.

Posteriormente alle dichiarazioni di cui all'articolo precedente, i produttori di formaggio pecorino dovranno ogni mese denunciare al commissario governativo del Consorzio la quantità giornaliera di latte lavorato in ogni casello ed il quantitativo di formaggio ricavato.

Art. 11.

I prezzi massimi del formaggio pecorino prodotto in provincia di Grosseto sono fissati nella misura seguente:

Formaggio pecorino fresco L. 380 al quintale.
Formaggio pecorino passoccio L. 435 al quintale.
Formaggio pecorino maturo L. 540 al quintale.

I prezzi stabiliti per il formaggio fresco e passoccio si intendono per merce resa al magazzino dello stagionatore; il prezzo stabilito per il formaggio maturo s'intende per merce franca su vagone stazione partenza.

Art. 12.

Per merce mal lavorata o mal stagionata i prezzi di cui al precedente articolo saranno proporzionalmente ridotti. Non è ammessa alcuna opposizione contro la detta diminuzione di prezzo che sarà stabilita dal commissario governativo.

Art. 13.

Il prezzo di rivendita del formaggio pecorino salato e maturo agli Enti che saranno indicati dal sottosegretario per gli approvvigionamenti e consumi è fissato in L. 600 per quintale su vagone alla stazione di partenza.

Art. 14.

La differenza tra il prezzo di cessione da parte del Consorzio e quello di rivendita agli Enti incaricati della distribuzione sarà versata al Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi.

Art. 15.

Salvo l'applicazione delle sanzioni penali per tutti gli atti od omissioni che costituiscono trasgressione agli ordini dell'autorità, per ogni infrazione alle disposizioni generali regolatrici del commercio dei latticini e del commercio del formaggio pecorino in ispecie ed alle disposizioni date dal commissario governativo in esecuzione del presente decreto e dello statuto, sarà applicata dal commissario governativo una ritenuta non superiore al doppio del valore della merce oltre l'eventuale risarcimento dei danni verso il Consorzio ed i consorziati e la eventuale esclusione dal Consorzio nei casi più gravi.

In caso di esclusione dal Consorzio il commissario governativo affiderà la merce ad altre consorziato o ne disporrà direttamente.

Il prezzo da pagarsi alla Ditta esclusa sarà determinato in base a peso reale, applicando però il prezzo stabilito per la merce fresca, senza che sia dovuto alcun indennizzo per la stagionatura, il calo e le spese.

Art. 16.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1919, n. 496.

Art. 17.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 4 ottobre 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONI UNITE

Visto l'art. 58 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Vista la legge 14 agosto 1862, n. 800;

Visto il regolamento per il personale della Corte dei conti in data 16 giugno 1909, con le modificazioni ed aggiunte approvate dalla Corte stessa in sezioni unite l'11 luglio 1912, il 13 giugno ed il 26 dicembre 1913;

DELIBERA:

Sono approvate le seguenti modificazioni ed aggiunte al vigente regolamento per il personale della Corte dei conti:

Art. 2, 1° comma. — Sostituire alla parola « volontario » le seguenti: « segretario di ultima classe ».

Art. 2, 2° comma. — Sostituire alle parole: « l'art. 8 della legge 19 luglio 1895, n. 372 », le seguenti: « l'art. 23 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329 ».

Art. 3. — Sopprimere le parole « e gli esami di concorso o di idoneità per promozione di grado ».

Art. 5, 2° comma. — Sostituire alle parole: « su carta da bollo da una lira » quelle « sulla carta da bollo prescritta per le domande alle amministrazioni centrali ».

Art. 5, lettera *c*). — Aggiungere alla parola « certificato » l'espressione « generale ».

Art. 8, lettera *a*). — Sopprimere le parole « e di promozione » e sostituire alle parole « di un referendario e di un direttore capo di divisione della Corte dei conti »: le altre » di due referendari della Corte dei conti uno dei quali preposto alla direzione di un ufficio di controllo ».

Lettera *b*). — Sopprimere le parole: « e di promozione » e sostituire a quelle: « di un referendario e di un direttore capo di divisione della Corte », le altre: « di due referendari della Corte uno dei quali preposto alla direzione di un ufficio di controllo ».

Art. 15. — Soppresso.

Paragrafo 2°. — Sopprimere le parole: « nella carriera di concetto. »

Art. 18. — Soppresso.

Art. 19. — Soppresso.

Art. 20. — Soppresso.

Art. 21. — Soppresso.

Art. 22. — Soppresso.

Art. 23. — Soppresso.

Art. 24. — Soppresso.

Paragrafo 3°. — Soppresso.

Art. 25. — Soppresso.

Art. 26. — Soppresso.

Art. 26-*bis* (nuovo). — Le promozioni di grado verranno conferite in ogni caso a scelta, in ordine di merito, ai funzionari del grado inferiore, senza riguardo alla anzianità.

Tali promozioni saranno precedute dal parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 30-*bis*. — Sostituito dal seguente: « Le note informative per i referendari preposti agli uffici di controllo sono compilate dal segretario generale; quelle relative ai referendari assegnati alle sezioni giurisdizionali o alla procura generale, sono compilate rispettivamente dal presidente della sezione e dal procuratore generale, sentito il segretario generale. In caso di ricorso decide il presidente, sentito il Consiglio di presidenza, nei termini, per gli effetti e con le forme di cui al precedente art. 30 ».

Art. 31, penultimo comma. — Dopo l'art. 7 sostituire: « 2° comma » a « 1° comma ».

Art. 33, 2° comma. — Soppresso senza sostituzione.

Art. 35, ultimo comma. — Soppresso.

Art. 37. — Sostituire alle parole « alla presidenza » le altre « al Consiglio di presidenza ».

Art. 44, 2° comma. — Sopprimere le parole « ed i direttori capi di divisione ».

Art. 49, 2° comma. — È sostituito dal seguente: « Il Consiglio è composto di quattro consiglieri, il più anziano dei quali lo presiede, e del segretario generale. Un impiegato di grado non inferiore a quello di capo sezione, designato dal presidente, esercita le funzioni di segretario del Consiglio ».

Art. 51, 2° comma. — È sostituito dal seguente: « Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento di tutti i cinque componenti il Consiglio e il voto favorevole di tre almeno di essi.

Art. 67. — Soppresso.

Art. 67-*bis*. — Soppresso.

Art. 69-*bis* (nuovo). — « Nei primi quindici giorni dalla pubblicazione delle presenti modificazioni al regolamento sul personale, sarà provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione in conformità alle nuove disposizioni di cui all'art. 49 ».

Tale Consiglio durerà in carica fino a tutto l'anno 1919 e per la nomina dei suoi componenti potrà derogarsi alla norma di cui al quarto comma del predetto art. 49.

Art. 71. — È sostituito dal seguente: « Le modificazioni ed aggiunte andranno in vigore nel quinto giorno dopo quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ».

Roma, 10 ottobre 1919.

Il presidente: *Bernardi*.

Il segretario generale: *Gisci*.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Visto l'art. 11 del regolamento interno 26 giugno 1915;

Vista la deliberazione presa dalla Commissione delle prede nell'udienza di oggi;

Udito il commissario del Governo;

ORDINA:

La chiusura dell'istruttoria nel procedimento relativo al giudizio promosso dal commissario del Governo con richiesta 7 giugno 1919 per la confisca di una cassa pezzi per velocipedi caricata dalla Società dei trasporti internazionali sul piroscafo greco *Ismine*.

Roma, 6 ottobre 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il segretario: *Marcelli*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 10 ottobre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	84.97	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	92 46	—

Corso medio dei cambi

del giorno 10 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio)

Parigi 117,13 — Londra 41,60 — Svizzera 178,00 — Spagna 190,125 — New York 9,88 — Oro 164,938

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 29 settembre 1919 in San Biagio Saracinesco, provincia di Caserta, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 1° ottobre 1919 in San Pantaleo di Nuchis, provincia di Sassari, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	452670	Sandrini Angelo di Bernardo, dom. a Cologna Veneta (Verona). Vincolata . . . . L.	17 50
»	543465	Sandrini Angelo di Bernardo, dom. a Legnago (Verona). Vincolata . . . . »	24 50
P. N. 4,50 0[0	11229	Sandrini Angelo fu Bernardo, dom. in Udine. Vincolata . . . . »	4 50
3.50 0[0	39.422	Comune di Taibon (Belluno). . . . . »	3 50
»	540939	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
P. N. 5 %	8941	Intestata come la precedente . . . . »	500 —
3,50 0[0	273682	Beneficio parrocchiale di Santa Margherita di Refrontolo (Treviso) . . . . »	35 —
»	470685	Intestata come la precedente . . . . »	14 —
»	31611	Beneficio parrocchiale di Santa maria di Corte in Cividale (Udine) . . . . »	28 —
»	300936	Comune di San vito di Cadore (Belluno). Conto sociale . . . . »	105 —
»	180760	Comune di San vito del Cadore (Belluno) . . . . »	108 50
»	392166	Intestata come la precedente . . . . »	52 50
»	286156	Comune di San Vito del Cadore (Sociale) (Belluno) . . . . »	56 —
»	386306	Comune di San Vito del Cadore (Belluno) per conto sociale . . »	175 —
»	318558	Intestata come la precedente . . . . »	49 —
»	7667	Comune di San Vito di Cadore (Belluno) . . . . »	455 —
»	117334	Comune di San Vito del Cadore (Belluno) . . . . »	126 —
»	120883	Intestata come la precedente . . . . »	17 50
»	380644	Comune di San Vito del Cadore (Belluno). (Conto sociale) . . . »	80 50
3,50 0[0 (1902)	13594	Comune di San Vito di Cadore (Belluno). (Conto sociale) . . . »	101 50
»	13893	Intestata come la precedente . . . . »	21 —
3 50 0[0	765051	Comune di San Vito del Cadore (Belluno). . . . . »	182 —
»	315798	Comune di San Vito del Cadore (Belluno) per la frazione di Chiapuzza . . . . »	318 50
»	286158	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	300938	Comune di San Vito di Cadore per la frazione di Chiapuzza, provincia di Bellumo . . . . »	227 50
»	117386	Comune di San Vito del Cadore (Belluno) per la frazione di Chiapuzza . . . . »	63 —
»	284214	Intestata come la precedente . . . . »	297 50
»	287486	Comune di San Vito frazione di Chiapuzza (Belluno). . . . . »	80 50
»	280724	Comune di San Vito di Cadore (Belluno) per la frazione di Chiapuzza. . . . . »	192 50
»	316541	Intestata come la precedente . . . . »	325 50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	348500	Intestata come la precedente . . . . L.	336 —
3,50 0[0 (1902)	13593	Frazione di Chiapuzza del comune di San Vito di Cadore (Belluno) . . . . »	101 50
3,50 0[0	321662	Comune di San Vito del Cadore (Belluno) per la frazione di Chiapuzza . . . . »	161 —
»	365900	Comune di San Vito di Cadore (Belluno) per la frazione di Chiapuzza. . . . . »	175 —
3,50 0[0 (1902)	13892	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	17969	Intestata come la precedente . . . . »	105 —
3.50 %	678055	Intestata come la precedente . . . . »	42 —
»	753223	Intestata come la precedente . . . . »	140 —
P. N. 5 0[0	14705	Intestata come la precedente . . . . »	350 —
5 0[0	315797	Intestata come la precedente . . . . »	1088 50
»	300937	Intestata come la precedente . . . . »	808 50
»	117385	Intestata come la precedente. . . . . »	136 50
»	183713	Intestata come la precedente . . . . »	52 50
»	284213	Inestata come la precedente.	1001 —
»	286157	Intestata come la precedente . . . . »	56 —
»	287485	Comune di San Vito frazione di Vallesella (Belluno) . . . . . . »	619 50
»	280727	Comune di San Vito di Cadore (Belluno) per la frazione di Vallesella . . . . »	385 —
»	353499	Intestata come la precedente . . . . »	955 50
»	316542	Intestata come la precedente . . . . »	598 50
»	348559	Intestata come la precedente . . . . »	1249 50
»	344860	Intestata come la precedente . . . . »	532 —
»	359742	Intestata come la precedente . . . . »	525 —
»	365809	Intestata come la precedente. . . . . »	1225 —
»	321661	Intestata come la precedente . . . . »	301 —
»	380643	Comune di San Vito del Cadore (Belluno) per la frazione Vallesella . . . . »	542 50
3,50 0[0 (1902)	13049	Intestata come la precedente. . . . . »	637 —
»	13592	Frazione di Vallesella del comune di San Vito del Cadore (Belluno). . . . . »	413 —
3,50 0[0	753222	Comune di San Vito del Cadore (Belluno) per la frazione di Vallesella . . . . »	210 —
3,50 0[0 (1902)	20520	Intestata come la precedente . . . . »	350 —
»	20143	Intestata come la precedente . . . . »	350 —
»	17970	Intestata come la precedente . . . . »	210 —
3,50 0[0	760002	Intestata come la precedente . . . . »	140 —
»	760003	Intestata come la precedente . . . . »	1050 —
P. N. 5 0[0	14704	Intestata come la precedente . . . . »	590 —
3,50 0[0	270565	Congregazione di carità di San Vito nel Cadore (Belluno) . . . »	24 50
»	396327	Congregazione di carità del comune di San Vito nel Cadore (Belluno) . . . . »	7 —
»	277058	Congregazione di carità di San Vito del Cadore (Belluno) . . . »	17 50
Cons. 4,50 0[0	13671	Intestata come la precedente . . . . »	273 —
3,50 0[0 (1902)	20142	Intestata come la precedente . . . . »	250 —
»	28074	Intestata come la precedente . . . . »	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	704 83	Intestata come la precedente . . . . L.	15 50
»	564798	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	140423	Cappellania del SS. Sacramento nella chiesa di San Giacomo in Clauzetto (Udine) . . . . »	17 50
»	463036	Coadiutoria di Sant'Antonio nella chiesa di San Giacomo in Clauzetto (Udine) . . . . »	101 50
3,50 0[0 (1902)	11668	Beneficio parrocchiale di San Bartolomeo in Erto (Udine) . . . »	7 —
3,50 0[0	301761	Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo in Erto (Udine) . . . . »	147 —
»	413871	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Erto (Udine) . . . . . »	24 50
3,50 0[0 (1902)	6866	Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Erto (Udine) . . . . »	31 50

Roma, 1° ottobre 1919. *Il direttore generale* : GARBAZZI.

(Elenco n. 14).

1ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0[0	66542	2615 —	*Marrazino* Polo di Giuseppe, domiciliato ad Iquique.	*Marazzino* Polo di Giuseppe, domiciliato ad Iquique.
3,50 1[0	651920	367 50	Norsa Cesira fu Graziadio ved. di Carpi Leonida, dom. in Bologna; con usufrutto vitalizio a Cattò *Pierina* fu Santo, nubile, dom. in Milano.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Cattò *Maria-Pierina*, ecc., come contro.
»	200842	140 —	*Berruti* Anna, Domenico, Giuseppe, Natalina, Michelangelo, Matteo e Bartolomeo di Felice, minori sotto la patria potestà e prole nascitura di Mosso Teresa fu Giuseppe, moglie di detto *Berruti* Felice, dom. a Cambiano (Torino), per la nuda proprietà, ed a Mosso Teresa fu Giuseppe, moglie di *Berruti* Felice per l'usufrutto vitalizio.	*Berruto* Anna, Domenico, Giuseppe, Natalina, Michelangelo, Matteo e Bartolomeo di Felice, minori, sotto la patria potestà e prole nascitura di Mosso Teresa fu Giuseppe, moglie di detto *Berruto* Felice, dom. a Cambiano (Torino), per la nuda proprietà, ed a Mosso Teresa fu Giuseppe, moglie di *Berruto* Felice per l'usufrutto.
»	111707	21 —	Sivori Carmelina fu Giuseppe, moglie di Giovanni *Guidoboni*, dom. in Ri (Genova).	Sivori Maria-Rosa-Cattarina fu Giuseppe, moglie di Giovanni *Guidobono*, dom. in Ri (Genova).
»	615399	31 50	Moranzoni Stella di Giuseppe, moglie di Menotti Daverio, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a *Volontè* Teresa fu Giuseppe, ved. di Lucioni Carlo, dom. a Milano.	Intestata come contro; con usufrutto vital. a *Volenteri* Teresa, ecc., come contro.
Consolidato 5 0[0	61015	785 —	Mörlin Edoardo fu Emilio, dom. in Fagnano Olona (Milano), con usufrutto vitalizio a Mörlin Carolina fu Emilio, nubile, dom. a Trevisago (Como).	Mörlin (o *Mörlin Visconti*) Edoardo fu Emilio, dom. in Fagnano Olona (Milano), con usufrutto vitalizio a Mörlin (o *Mörlin Visconti*) Carolina, *detta Lina*, fu Emilio, nubile, dom. a Trevisago (Como).
»	61016	785 —	Mörlin Oscar fu Emilio, dom. in Trevisago (Como), con usufrutto vitalizio e Mörlin Carolina fu Emilio, nubile, dom. in Trevisago.	Mörlin (o *Mörlin Visconti*) Oscar fu Emilio, dom. in Trevisago (Como); con usufrutto vitalizio a Mörlin (o *Mörlin Visconti*) Carolina, *detta Lina*, fu Emilio, nubile, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 ottobre 1919. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 13).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	275601	560 —	Mazzuri Delfina, Maria e *Giovannina* fu Casimiro, minori, sotto la patria potestà della madre Minoli Antonia di Modesto, ved. Mazzuri, dom. a Vargo (Alessandria)	Mazzuri *Regina-Delfina*, Maria, e *Maria-Antonia-Giacomina* fu Casimiro, minori, ecc., come contro.
»	193939	871 50	Cricelli *Rosina* fu Nicola, minore, sotto la patria potestà della madre Fragalà Giulia, dom. a Catanzaro	Cricelli *Anna* fu Nicola, minore, ecc., come contro.
»	203273	168 —		
»	204310	455 —		
»	207002	332 50		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 settembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

A S. M. il Re. — Il Consiglio comunale di Riva di Trento ha inviato al Sovrano il telegramma seguente:

« Riva, millenaria rocca d'italianità tridendina, inaugurando oggi ricostituzione propria rappresentanza comunale, scioglie il suo voto da lunghi anni represso col grido unanime e caldo d'amore di patria: Evviva l'amato nostro Re, primo soldato d'Italia redenta, esemplare di virtù politiche e civili e benefattore generoso dei suoi popoli e speranza nostra avvenire ».

Esposizione nazionale d'arte. — Con intervento delle LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Genova e delle Principessine loro figlie, è stata inaugurata, ieri a Torino, l'Esposizione nazionale d'arte.

I Principi sono stati ricevuti dal ministro on. Dante Ferraris, dal prefetto comm. Taddei, dal sindaco conte Frola e dal senatore Ruffini, presidente della Promotrice.

Alla cerimonia sono intervenute parecchie autorità della politica, dell'arte, della scienza.

Quando i Principi si furono assisi nelle poltrone loro riservate, hanno parlato per primo il senatore Ruffini, presidente della Promotrice, quindi il sindaco conte Frola ed infine il ministro Dante Ferraris a nome del Governo. Dopo di che i Principi hanno fatto un giro per le magnifiche sale sotto la guida del senatore Ruffini.

Smentita. — Le notizie di provvedimenti finanziari del Governo pubblicate da alcuni giornali sono tendenziose, erronee e premature: alcune voci sono state diffuse ad arte per speculazioni di borsa. È superfluo avvertire che nulla sarà turbato nel regime dei depositi.

Il Governo non ha preso alcun provvedimento in ordine alla nominatività dei titoli, nè intende in ogni caso che tale questione, che implica modificazione del Codice di commerio, sia regolata se non dopo esame del Parlamento e in forma di legge, ove anche il principio della nominatività sia accolto, ciò che non è stato punto deciso.

Il panico che si tenta produrre artificialmente in alcuni mercati risponde a semplici manovre della speculazione contro cui il pubblico deve essere messo in guardia. — Così comunica la *Stefani*.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

L'*Agenzia Stefani* comunica in data 10:

Il ministro degli affari esteri, on. Tittoni, ha avuto oggi un amichevole colloquio con l'ambasciatore d'Inghilterra Sir Rennel Rodd nel quale ogni equivoco è stato chiarito ed è stata constatata con reciproca soddisfazione la intima e cordiale collaborazione dei due paesi nella soluzione dei problemi della pace.

PARIGI, 10. — Il *New York Herald*, parlando della situazione della questione di Fiume in base alle informazioni giunte da Roma, scrive che se occorre guardarsi da un ottimismo ingiustificato, tuttavia non è meno esatto che le nubi che erano cominciate ad apparire all'orizzonte tra l'Italia e gli alleati sono in questo momento dissipate.

PARIGI, 10. — Il Consiglio supremo ha esaminato la risposta di Foch alla nota tedesca circa lo sgombero dei Paesi Baltici. Il testo approvato tiene conto degli ultimi incidenti venuti a conoscenza del Consiglio e dell'attacco della Germania contro i lettoni.

La Nota sarà inviata subito e verrà pubblicata probabilmente domani.

La Nota del maresciallo Foch porterà a conoscenza della Germania che i provvedimenti previsti dall'Intesa saranno messi in esecuzione se la Germania non ottempererà agli ordini della Conferenza e che inoltre una Commissione interalleata sarà inviata sul posto per sorvegliare l'esecuzione dei detti provvedimenti.

PARIGI, 10. — Il Consiglio supremo ha deciso di accordare una dilazione supplementare di dieci giorni alla Delegazione bulgara con scadenza al 24 ottobre.

Il Consiglio ha inoltre approvato un progetto della Commissione per le riparazioni concernente l'invio a Budapest di una Commissione interalleata, la quale comprenderà un delegato romeno e dovrà redigere l'inventario delle requisizioni fatte dai romeni.

PARIGI, 10. — L'ambasciatore di Russia in Francia, Maklakoff, è partito per la Russia meridionale.

Maklakoff si propone di studiare sul posto la situazione del paese e di fare un'esposizione dettagliata al governo del generale Denikin della situazione internazionale.

Dal viaggio dell'ambasciatore Maklakoff, la cui partenza è stata decisa di piena accordo con il governo francese e con i circoli politici russi di Parigi, si attendono felici risultati che verranno a mantenere uno stretto contatto fra le potenze dell'Intesa col governo della Russia Meridionale.

Direttore, DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.